

## **7. CASS. SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 13630 DEL 16 GIUGNO 2014**

***Contratto a tempo determinato – apposizione del termine – illegittimità della clausola – indennità omnicomprensiva del cd. collegato lavoro – anzianità retributiva e contributiva dovuta alla ricostruzione delle carriere***

L'art. 32 quinto comma l.n. 183/10 commisura l'indennità, dovuta nei casi di conversione del contratto a tempo indeterminato, all'ultima retribuzione globale di fatto. "Al riguardo, occorre precisare che rientra nell'ambito previsionale della norma il pagamento delle differenze retributive relative al periodo compreso fra l'allontanamento dal posto di lavoro e la sentenza di merito, siccome riferite al danno subito dal lavoratore e da liquidare con carattere forfettario ed omnicomprensivo. Sicché, tutto quanto dovuto, entro questi limiti temporali, a titolo di retribuzione, compresi eventuali scatti di anzianità non pagati, deve essere compreso nell'indennità risarcitoria dell'articolo 32 cit. Non altrettanto può dirsi di quanto, fuori dai detti limiti temporali, spetti al lavoratore per la ricostruzione della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato: riguardando la ricostruzione i periodi di effettiva prestazione dell'attività lavorativa, con conseguente riconoscimento dell'anzianità retributiva e contributiva e relativi scatti successivi al periodo di cui sopra.